

REGOLAMENTO (CEE) N. 2126/89 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 1989****che rettifica il regolamento (CEE) n. 1876/79 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1876/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2010/89 ⁽⁴⁾, secondo le modalità precisate nel regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 ⁽⁶⁾;

considerando che da una verifica è emerso un errore nella parte 1ª dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1876/89 relativamente ai prodotti il cui importo compensativo monetario tiene conto del livello della restituzione alla produzione; che è necessario rettificare il regolamento suddetto per il periodo considerato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1876/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento limitatamente alla parte relativa ai prodotti corrispondenti ai codici NC ivi indicati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1989.

A richiesta dell'interessato, esso si applica a partire dal 1º luglio 1989 e fino al:

- 16 luglio 1989 per quanto riguarda la Spagna,
- 16 luglio 1989 per quanto riguarda il Regno Unito,
- 9 luglio 1989 per quanto riguarda la Grecia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 188 dell'1. 7. 1989, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 10. 7. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.